

Tipo atto: Risoluzione

Oggetto: “Niente L.104 alle coppie gay”

Proponente: Commissione 7

(Con riferimento all’art. 42 del Regolamento del Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Risoluzione n. 01765-25 presentata originariamente dai Consiglieri Andrea Ciulli, Stefania Collesi, Luca Milani, Marco Semplici;

APPRESO dai principali organi di stampa che, il DAP Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ~~il braccio~~ **l’articolazione** del Ministero della Giustizia che gestisce carceri e personale, ha stabilito che i permessi e i congedi per l’assistenza ai familiari, previsti dalla Legge 104/1992 non siano applicati alle coppie di lavoratori, uniti civilmente e dello stesso sesso; una decisione che vuole negare diritti riconosciuti, rifiutando i permessi retribuiti per l’assistenza del partner o dei propri familiari, una lettura giuridica che sembra riportare indietro di quasi dieci anni la legislazione sui diritti civili, una vera e propria discriminazione;

CONSIDERATO che:

la Legge 104/1992 “legge quadro sulle disabilità” che detta le regole per “l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità” e intende garantire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e autonomia della persona disabile oltre che promuoverne una piena integrazione nella scuola, nella famiglia, nel lavoro e nella società,

- all’Art.33 comma 3 recita: ” Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’ articolo 1, comma 20 della legge 20 maggio 2016, n.76 convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado”;

VISTI gli articoli 2 e 3 della Costituzione:

- art. 2 della Costituzione: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- Art. 3 della Costituzione: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

VISTO altresì l'art.78 del Codice civile (Affinità):

- L'Affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.
- L'Affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art.87, n.4.

VISTA la direttiva 2000/78/CE del 27 novembre del 2000, che stabilisce il quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vietando la discriminazione basata su religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale.

VISTO il D.lgs. n. 216 del 9 luglio 2003 all'articolo 2 comma 1 e 4;

VISTA la legge del 20 maggio 2016, n.76 che:

- all'art 1 recita “la presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto”,
- regola le unioni civili e non crea “un rapporto di affinità” tra una parte dell'unione e i parenti dell'altra, poiché non “richiama tale rapporto di affinità” all'interno della legge medesima, ne consegue, che solo le persone eterosessuali sposate avrebbero diritto ai permessi per assistere i parenti dell'altro, precludendo al coniuge della coppia derivante da unione civile l'estensione del beneficio dei permessi di cui all'art.33 della legge 104/1992.

APPRESO della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha sancito l'obbligo di riconoscere lo stato coniugale e la vita familiare legittimamente costituiti in un altro Stato membro;

EVIDENZIATO che la Corte ha stabilito che, sebbene le norme in materia di matrimonio rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi sono tenuti a rispettare il diritto dell'Unione e a non discriminare le coppie dello stesso sesso nel godimento dei diritti fondamentali e della vita familiare;

VALUTATO che:

- l'orientamento più recente (giurisprudenza, dottrina e contratti collettivi) va nella direzione opposta e la circolare Inps 36/2022 interpreta in senso estensivo i permessi e i congedi;
- i contratti collettivi del pubblico impiego prevedono che i benefici «si applicano senza distinzione di sesso o condizione personale»;
- il DAP si aggrappa a un vuoto formale per limitare un diritto che lo spirito della legge e la prassi amministrativa hanno già colmato;

APPREZZATA la richiesta da parte di alcune sigle sindacali di un confronto urgente con il responsabile del DAP;

INVITA IL GOVERNO

- A intervenire con urgenza per sanare la disparità di trattamento venutasi a creare, garantendo il pieno rispetto degli articoli 2 e 3 della Costituzione e ristabilendo la certezza del diritto per tutti i dipendenti pubblici;
- A disporre l'immediato ritiro o la rettifica della nota/circolare del DAP del 7 ottobre u.s., affinché sia esplicitamente chiarito che i permessi previsti dalla Legge 104/1992 spettano anche alle parti dell'unione civile, in linea con la normativa vigente, i contratti collettivi e le recenti disposizioni dell'INPS;
- A vigilare affinché, nell'intero comparto lavorativo nazionale, pubblico e privato, non sussistano discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla forma giuridica dell'unione affettiva, assicurando uniforme applicazione delle tutele assistenziali.

CHIEDE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Di inviare il presente atto:

Al Ministro della Giustizia

Al Ministro della Salute

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Alla Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Presidente della Camera dei Deputati e per suo tramite ai Deputati

Al Presidente del Senato della Repubblica e per suo tramite ai Senatori della Repubblica

Al Responsabile del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria